

## **Art. 1**

### **(Finalità)**

1. La Regione Calabria, per tutelare le fasce più deboli della popolazione e combattere lo spreco alimentare, introduce la “Carta Solidale” che dà diritto al titolare della stessa di prelevare gratuitamente, direttamente dagli scaffali dei punti vendita al dettaglio di generi alimentari, prodotti alimentari perfettamente commestibili, appositamente contrassegnati, rimasti invenduti e/o non più commercializzabili, per un ammontare di spesa quotidiana totale pari, nel massimo, ad euro 5,00 per ogni componente del nucleo familiare del titolare della Carta Solidale.
2. La cessione gratuita di prodotti alimentari ai titolari della Carta Solidale è equiparata alla cessione gratuita nei confronti delle organizzazioni dedite alla redistribuzione di alimenti ai bisognosi.

## **Art. 2**

### **(Definizioni)**

1. Si intendono “prodotti perfettamente commestibili” ai fini della presente legge i prodotti conservati in perfetto stato, inadatti alla commercializzazione per motivi aziendali, per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura o per motivi simili, nonché per prossimità della data di scadenza ovvero per prossimità o superamento da non più di 30 giorni del termine minimo di conservazione ovvero le eccedenze alimentari rimaste invendute e destinate alla eliminazione dal circuito alimentare, che siano perfettamente commestibili; prodotti che costituiscono rimanenze di attività promozionali, ai prodotti stagionali, alle rimanenze di test e lanci di nuovi prodotti, ai prodotti invenduti a causa di eventi meteorologici imprevisti e sfavorevoli, di errori nella programmazione della produzione, di ordini errati o di danneggiamenti della confezione esterna che non compromettono, comunque, i requisiti igienici e di sicurezza del prodotto, inclusi i prodotti ortofrutticoli, la frutta secca e funghi secchi, le carni e loro derivati, i salumi, latticini, prodotti di gastronomia anche in atmosfera protetta nonché pane e prodotti di pasticceria, ad esclusione di quelli di pasticceria fresca contenenti panna o creme ed esclusi i superalcolici e i prodotti di pescheria freschi.
2. I punti vendita al dettaglio ai fini dell'applicazione della presente legge sono quelli con superficie pari o superiore a 200 mq.
3. Si intende per “Carta Solidale” una tessera con banda magnetica che consente a chi ne è titolare, ovvero ad un suo delegato, di prelevare i prodotti di cui al comma 1, sino al raggiungimento di un budget virtuale giornaliero pari ad euro 5,00, per ogni componente del nucleo familiare, che viene accertato direttamente alla cassa.
4. Ai prodotti così ceduti si applica la normativa fiscale prevista per i donatori che cedono gratuitamente ad organizzazioni no profit o a enti e organizzazioni equiparate che svolgono attività di redistribuzione di alimenti agli indigenti.

## **Art. 3**

### **(Soggetti beneficiari)**

1. Sono soggetti beneficiari le persone fisiche, residenti in Calabria, che versano in gravi condizioni di povertà e comprovato stato di bisogno, anche individuati dai servizi sociali di ogni Comune.
2. La domanda per ottenere la Carta Solidale è presentata tramite apposito modulo disponibile online sul sito ufficiale del Consiglio Regionale della Calabria, predisposto ai sensi del regolamento attuativo della presente legge e inviata a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il soggetto richiedente deve comprovare lo stato di povertà grave, allegando idonea documentazione alla domanda, unitamente al documento d'identità, al certificato di stato di famiglia, al modulo ISEE, la eventuale dichiarazione rilasciata dal Comune di residenza attestante la condizione di povertà grave e lo stato di bisogno del richiedente ed ogni altra documentazione comprovante lo stato di bisogno.

4. Qualora nello stato di famiglia del richiedente vi sia più di un componente, è rilasciata una sola Carta Solidale fruibile da tutti i componenti del nucleo familiare.

#### **Art. 4**

##### **(Donatori)**

1. I punti vendita al dettaglio di generi alimentari, con superficie pari o superiore a 200 mq, individuano e segnalano adeguatamente i prodotti non più commercializzabili e/o rimasti invenduti, che siano perfettamente commestibili.
2. Ai prodotti prelevati dai titolari di Carta Solidale si applica la normativa fiscale in vigore per le donazioni alle organizzazioni no profit dedite al recupero e alla redistribuzione di generi alimentari.
3. I donatori si dotano di apposito programma da installare nei registratori di cassa presenti nel punto vendita, in grado di riconoscere il titolare della Carta Solidale, il budget di spesa quotidiano consentito e i prodotti ceduti gratuitamente.
4. Ai fini fiscali i prodotti ceduti gratuitamente ai soggetti titolari di carta Solidale sono equiparati ai prodotti donati alle organizzazioni di cui alla legge n. 155/2003, cd. Legge del Buon Samaritano.
5. L'elenco dei prodotti invenduti che il donatore restituisce solitamente al fornitore, con formula di reso, quando vengono ceduti gratuitamente, ai sensi della presente legge, risultano da documento stampato direttamente dal registratore di cassa e vale quale prova, per il donatore, che il prodotto è stato ceduto gratuitamente.

#### **Art. 5**

##### **(Il ruolo della Regione)**

1. Il Dipartimento regionale per il "Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato" predispose il modulo per la compilazione della domanda che è reso disponibile online sul sito del consiglio regionale della Calabria.
2. Le domande sono valutate dal Dipartimento competente sulla base della corrispondenza tra i requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento attuativo e la documentazione presentata.
3. Quando la domanda è comprovata dalla documentazione richiesta, la Carta Solidale è inviata al beneficiario presso il domicilio indicato nella domanda entro 30 giorni dal ricevimento della domanda medesima.
4. In caso contrario, negli stessi termini, il dipartimento comunica provvedimento di rigetto, adeguatamente motivato.
5. Nel caso di cui al comma 4, nel caso il rigetto sia dovuto a carenza documentale, comunica al richiedente la necessità di integrazione della documentazione mancante al fine di accogliere la domanda.
6. Nei casi di smarrimento della Carta Solidale da parte del titolare, ricevuta copia della denuncia di smarrimento e nuova domanda, il Dipartimento regionale blocca la Carta smarrita e ne invia una nuova al beneficiario.
7. La Carta Solidale è consegnata al beneficiario previo versamento, all'atto della presentazione della domanda, del prezzo di costo sostenuto dalla Regione per l'acquisto della stessa.

#### **Art. 6**

##### **(Il ruolo del Comune)**

1. I Comuni calabresi danno adeguata informazione del presente beneficio, fornendo l'ausilio necessario a chi necessita di informazioni per ottenere la Carta Solidale, inviando la domanda a mezzo PEC qualora il richiedente ne sia sfornito e rilasciando, ove possibile, dichiarazione attestante lo stato di grave povertà e stato di bisogno da allegare alla domanda del richiedente.
2. Il richiedente può indicare nella domanda l'indirizzo della sede del Comune di residenza ove ricevere la Carta Solidale.

#### **Art. 7**

##### **(Norme transitorie)**

- 1 Il regolamento attuativo è adottato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Presidente del Gruppo Consiliare "Misto"  
Fausto Orsomaso

